

COMUNITA' MONTANA "Valli del Lario e del Ceresio" Gravedona (CO)

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI L.R. 05/12/2008, n. 31

- Art. 1 Identificazione territoriale
- Art. 2 Usi Civici, consuetudini, tradizioni
- Art. 3 Residenza e proprietà fondiaria
- Art. 4 Proprietari di fondi o immobili
- Art. 5 Modalità di raccolta
- Art. 6 Quantità
- Art. 7 Autorizzazione alla raccolta
- Art. 8 Autorizzazione gratuita
- Art. 9 Destinazione degli introiti
- Art. 10 Vigilanza
- Art. 11 Sanzioni
- Art. 12 Orario della raccolta
- Art. 13 Entrata in vigore
- Art. 14 Norme transitorie

ART. 1 – (Identificazione territoriale)

- I. Il territorio dei Comuni aderenti al presente regolamento, individuati nell'allegato (A), che fanno parte della Comunità Montana "Valli del Lario e del Ceresio", viene individuato come unico comprensorio omogeneo ai fini della raccolta dei funghi in tutte le loro molteplici varietà.

ART. 2 – (Usi Civici, consuetudini, tradizioni)

- I. L'esistenza degli usi civici, conservata nelle consuetudini e nelle tradizioni delle popolazioni residenti in montagna, riguarda anche i prodotti del sottobosco che rappresentano una componente e fonte rilevante dell'economia locale, come viene espressamente riconosciuto dalle leggi precitate.

ART. 3 – (Residenza e proprietà fondiaria)

- I. Ai fini del presente regolamento in relazione al regime autorizzato in esso previsto, sono considerati residenti i cittadini regolarmente iscritti nei registri dell'anagrafe della popolazione residente nei Comuni aderenti al presente regolamento e i cittadini non iscritti ai registri dell'anagrafe ma nativi in uno dei Comuni aderenti al presente regolamento, nonché i loro familiari purché risultanti a carico, (stato di famiglia).

ART. 4 – (Proprietari di fondi o immobili)

- I. Ai fini del presente regolamento i proprietari di fondi o immobili, anche se non residenti o nati in uno dei Comuni aderenti al presente regolamento, sono da considerarsi cittadini di cui all'art. 3), ma con presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal Comune o autocertificazione atta a comprovare la proprietà.

- II. Per i proprietari di fondi, la superficie minima per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1, deve essere di mq. 2000.

ART. 5 – (Modalità di raccolta)

- I. In tutto il territorio della Comunità Montana "Valli del Lario e del Ceresio" la raccolta avviene secondo le modalità previste dalla Legge 352/93 e secondo le disposizioni di cui all'art. 98 della L.R. 05/12/2008, n. 31.
- II. La raccolta è vietata e/o limitata, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 della L.R. 31/2008.

ART. 6 – (Quantità)

- I. Il limite giornaliero pro-capite è determinato in kg. 3,00, salvo che tale limite sia superato da un unico esemplare, o da un unico cespo di *Armillaria mellea*.

ART. 7 – (Autorizzazione alla raccolta)

- I. La raccolta dei funghi nel territorio della Comunità Montana "Valli del Lario e del Ceresio", così come individuato all'art. 1 del presente regolamento, è subordinata a:
 - a) *Esibizione del tesserino (tessera personale) per i cittadini di cui all'art. 3.*
 - b) *Esibizione del tesserino o ricevuta di avvenuto pagamento indicante il giorno o il periodo di riferimento, per i restanti cittadini.*
- II. Le quote di riferimento, uguali per tutti i Comuni aderenti al presente regolamento, son suddivise così come risulta dall'allegato (B):
- III. I tesserini per i non residenti vengono rilasciati dalla Comunità Montana o tramite versamento sul c/c postale **n. 99098121**
- IV. Tutti i tesserini vengono rilasciati dalla Comunità Montana, esclusivamente presso gli uffici di Palazzo Gallio, Via Regina Levante, 2, Gravedona (CO) e presso gli uffici della Casa della Riserva "Lago di Piano" in Via Statale, 117, Carlazzo (CO).
- V. I soggetti autorizzati alla raccolta dei funghi devono essere muniti di documento di riconoscimento atto a dimostrare la titolarità del permesso.

ART. 8 – (Autorizzazione gratuita)

- I. L'autorizzazione alla raccolta dei funghi è gratuita fino al raggiungimento del quattordicesimo anno di età, questi esclusi.

ART. 9 – (Destinazione degli introiti)

- I. I proventi derivanti dai permessi di cui all'art. 97, della L.R. 31/2008 e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 110, sono introitati dalla Comunità Montana "Valli del Lario e del Ceresio", la quale tratterà la somma utile alla copertura delle spese, per la gestione e stampa dei manifesti divulgativi e promozionali del presente regolamento e per la vigilanza da parte della G.E.V.,

verranno utilizzati dalla Comunità Montana, prioritariamente per opere di riqualificazione ambientale e l'organizzazione di manifestazioni di carattere educativo e divulgativo, per la conoscenza delle specie micologiche, delle modalità di asporto del patrimonio micetico con salvaguardia dell'ambiente boschivo, nonché per l'installazione di apposita segnaletica, e in parte per la gestione della Riserva Naturale "Lago di Piano".

ART. 10 – (Vigilanza)

- I. La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente Regolamento è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie Ittico - Venatorie, ai Guardiaparco, agli organi di polizia locale montana e rurale, alle guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 06/05/2008, n. 14 "Nuova disciplina del Servizio di vigilanza ecologica".

ART. 11 – (Sanzioni)

- I. Per quanto concerne le violazioni del presente regolamento si applicano integralmente quelle previste dall'art. 110 della L.R. 31/2008, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12 – (Orario di raccolta)

- I. La raccolta dei funghi è consentita dall'alba al tramonto.

ART. 13 – (Entrata in vigore)

- I. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della Deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea della Comunità Montana e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio della Comunità Montana e dei Comuni aderenti, ed è vincolante per tutti i Comuni aderenti.
- II. Proposte di modifica o eventuali recessioni da parte dei Comuni aderenti, devono essere presentate alla Comunità Montana "Valli del Lario e del Ceresio" entro il 31 marzo di ogni anno per essere sottoposte all'esame dei Comuni associati.
- III. Copia del presente Regolamento è trasmessa, per conoscenza, dopo la sua approvazione, alla Regione Lombardia, all'Amministrazione Provinciale e al Corpo Forestale dello Stato.

ART. 14 – (Norme transitorie)

- I. Al fine dell'applicazione del presente Regolamento per tutto quanto in esso non espressamente indicato si applicano le norme della Legge 23/08/93, n. 352 e della L.R. 05/12/2008, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO (A)

1	Bene Lario
2	Carlazzo
3	Cavargna
4	Consiglio di Rumo
5	Corrido
6	Cremia
7	Cusino
8	Domsao
9	Dongo
10	Dosso del Liro
11	Garzeno
12	Gera Lario
13	Germasino
14	Grandola ed Uniti
15	Gravedona
16	Livo
17	Menaggio
18	Montemezzo
19	Musso
20	Peglio
21	Pianello del Lario
22	Plesio
23	Porlezza
24	S.B. Valcavargna
25	S.N Valcavargna
26	San Siro
27	Sorico
28	Stazzona
29	Trezzone
30	Val Rezzo
31	Valsolda
32	Vercana

ALLEGATO (B)

TESSERINO	COSTO 2010	NOTE
a) Stagionale per residenti e non residenti ma con proprietà, e nati in uno dei Comuni facenti parte della Comunità Montana aderenti al presente regolamento	€20,00	Tessera di riconoscimento completa di nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e fotografia, VALIDITA' 5 ANNI Rilasciata dalla Comunità Montana
b) Giornaliero per non residenti	€5,00	Tesserino valido per un solo giorno del rilascio. Rilasciato dalla Comunità Montana o tramite versamento sul c/c postale n. 99098121
c) Settimanale per non residenti	€15,00	Tesserino valido 7 giorni dalla data del rilascio. Rilasciato dalla Comunità Montana o tramite versamento sul c/c postale n.99098121
d) Mensile per non residenti	€36,00	Tesserino valido 30 giorni dalla data del rilascio. Rilasciato dalla Comunità Montana o tramite versamento sul c/c postale n. 99098121
e) Stagionale per non residenti	€51,00	Tesserino valido dal 1 Aprile al 30 Novembre Rilasciato dalla Comunità Montana o tramite versamento sul c/c postale n. 99098121